

Ufficio Affari Generali Telefono: 079 228842;
mail: madelogu@uniss.it

Ufficio Affari Generali

Rep. n. 1816 Prot. n. 67480 del 23 giugno 2020 Allegati _____

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione dell’Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, e ss.mm.ii, in particolare l’art. 44;

VISTO il Regolamento recante i “criteri e procedure per l’afferenza dei corsi di studio ai Dipartimenti” emanato con D.R. rep. n. 2059, prot. n. 22898, del 25 luglio 2012;

VISTO il Regolamento che disciplina le procedure per “l’elezione del Presidente del Consiglio del Corso di Studio”, emanato con D.R. rep. n. 2258, prot. n. 26058 del 04 settembre 2012;

Considerato che si è reso necessario modificare e unificare i regolamenti sopra citati, in quanto è opportuno che le disposizioni di entrambi siano comprese in un unico regolamento;

VISTI i Decreti ministeriali 8 agosto 2016 n. 635 e 12 dicembre 2016, n. 987;

VISTE le delibere del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12 e 15 giugno 2020, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento recante i criteri e procedure per l’afferenza dei Corsi di Studio ai Dipartimenti ed elezione del Presidente del Consiglio del Corso di Studio.

DECRETA:

Il Regolamento recante i criteri e procedure per l’afferenza dei Corsi di Studio ai Dipartimenti ed elezione del Presidente del Consiglio del Corso di Studio, sono modificati seconda la stesura sotto riportata:

**REGOLAMENTO PER L’AFFERENZA DEI CORSI DI STUDIO AI
DIPARTIMENTI E PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEL CORSO DI STUDIO – Art. 44 dello Statuto**

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'afferenza dei corsi di studio ai dipartimenti e le procedure per l’elezione del Presidente del consiglio di corso di studio, a norma dell’articolo 44 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 2 – Docenti afferenti e composizione del consiglio di corso di studio

1. In ordine alla composizione del Consiglio di corso di studio, ciascun docente di ruolo è "docente afferente" al corso di studio nel quale svolga un insegnamento o presti l’attività didattica. I ricercatori a tempo indeterminato che non tengono insegnamenti o non svolgono attività didattica possono optare per un corso di studi in base alle proprie affinità di ricerca.

2. Sono “docenti afferenti”: 1) professori ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato, assistenti del ruolo ad esaurimento, ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, legge 30 dicembre 2010, n. 240; 3) professori a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, legge 4 novembre 2005, n. 230.

3. I corsi di studio internazionali di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, come successivamente modificato, possono utilizzare una percentuale massima del 50% di docenti strutturati in università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle università italiane. Si intendono per corsi internazionali ai sensi dell'allegato 3 al D.M. 8 agosto 2016, n. 635, i corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo; i corsi con mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede o è già certificato che almeno il 20% degli studenti iscritti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero; corsi erogati in lingua straniera; corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito dei

programmi comunitari, come ad esempio "Erasmus plus".

4. Nei corsi di studio internazionali è possibile, ai sensi del D.M. 12 dicembre 2016, n. 987, sull'accREDITAMENTO dei corsi di studio, conteggiare, quali componenti a pieno titolo del consiglio di Corso di studio, docenti stranieri fino ad un massimo del 50% dei requisiti. I docenti in questione devono essere strutturati in università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori dell'Università italiana. Si richiede a tal fine una apposita convenzione tra gli Atenei interessati che regoli specificamente questa eventualità.

5. Fanno parte del consiglio di corso di studio anche i docenti a contratto e i titolari di insegnamento per supplenza, che partecipano con voto consultivo, non deliberativo.

6. Ogni docente afferisce a due corsi di studio. Può dare disponibilità per afferire a un terzo corso di studio qualora ne sia richiesto dal direttore di dipartimento al fine di salvaguardare la sostenibilità dei un corso di studio.

7. In merito ai consigli di corso di studio istituiti presso la Facoltà di medicina e chirurgia, resta salvo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento della Struttura di raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Articolo 3 – Procedura per l'attribuzione dei corsi di studio ai dipartimenti

1. I corsi di studio afferiscono al "dipartimento di riferimento", intendendosi per tale quello al quale afferiscono i docenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce la maggior parte degli insegnamenti obbligatori o comunque curriculari presenti nel regolamento dei corsi medesimi e in base al progetto costitutivo del dipartimento.

2. Qualora il corso di studio sia attivato con il contributo di più dipartimenti associati (c.d. corso di studio interdipartimentale), e il numero di insegnamenti obbligatori o comunque curriculari presenti nel regolamento dei corsi impartiti dai docenti che afferiscono ai dipartimenti associati contribuisca al corso medesimo in ragione di una percentuale non inferiore al 30%, il corso di studio afferisce ugualmente al dipartimento di riferimento secondo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.

3. L'afferenza dei corsi di studio ai dipartimenti di riferimento è stabilita con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

4. L'afferenza è rivista periodicamente, in relazione alle variazioni intervenute nella

composizione del corpo accademico o nel regolamento del corso, qualora ne faccia richiesta un Dipartimento interessato, ovvero per iniziativa del Rettore, del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 - Elettorato attivo e passivo per l'elezione del presidente

1. Il Presidente del Consiglio del Corso di Studio è eletto dal Consiglio del Corso fra i docenti di ruolo che hanno un incarico di insegnamento e fanno parte del Consiglio di Corso. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente regolamento non hanno voto deliberativo i docenti a contratto e i titolari di insegnamento per supplenza.

2. L'elettorato attivo è riservato a tutti i docenti che afferiscono al corso esclusi i docenti a contratto e i titolari di insegnamento per supplenza (di cui all'art. 2, comma 5, e al comma 1 del presente articolo), ai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio del corso di studio e al rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto dalla rispettiva categoria.

3. Possono essere eletti quali presidenti del consiglio di corso di studio i professori e i ricercatori in regime di tempo pieno.

4. In ogni caso, l'elettorato passivo di cui al comma 3 del presente articolo è riservato ai professori di ruolo e ai ricercatori che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, o della fine del contratto nel caso dei ricercatori a tempo determinato.

Art. 5 - Rappresentanza studentesca e rappresentante del personale tecnico-amministrativo

1. Per l'elezione della rappresentanza studentesca nel consiglio di corso di studio si rinvia al regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni periferiche dell'Ateneo.

2. Il personale tecnico-amministrativo designa al proprio interno un rappresentante nel consiglio di corso di studi, ai sensi dell'art. 44 dello statuto di Ateneo.

Articolo 6 - Indizione delle votazioni per l'elezione del presidente

1. L'elezione del presidente del consiglio di corso di studi è indetta dal Presidente in carica almeno un mese prima della scadenza del mandato o, nel caso di dimissioni o di altra causa di cessazione anticipata dalla carica, dal Decano dei professori di prima fascia con

maggiore anzianità di servizio nel ruolo, il quale convoca il Consiglio del Corso di Studio per l'elezione del Presidente. La convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno cinque giorni prima della data fissata per l'elezione.

2. Il provvedimento di indizione delle elezioni deve contenere:

- a) le date delle votazioni;
- b) le modalità di voto;
- c) la nomina dei componenti del seggio, con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento;

3. Il provvedimento è trasmesso al direttore del dipartimento al quale afferisce il corso di studi e al Rettore presso l'Ufficio Affari Generali.

Articolo 7 - Svolgimento delle votazioni

1. Il Presidente in carica, o il decano, costituisce il seggio elettorale individuandone i componenti nel Consiglio di Corso di studio nel numero che riterrà congruo, anche tenendo conto della loro disponibilità; uno dei componenti del seggio svolge le funzioni di segretario.

2. Il Presidente in carica o il Decano può fare parte del seggio elettorale e può presiederlo.

Articolo 8 – Votazione ed elezione del Presidente

1. Ciascun elettore esprime una sola preferenza.

2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso in cui non si raggiunga per due votazioni consecutive il *quorum* deliberativo si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori della medesima categoria e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

3. Delle votazioni è redatto processo verbale a cura del presidente in carica o del decano, nel quale devono essere indicati, come elementi essenziali ed imprescindibili: il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il risultato dettagliato dello scrutinio.

4. Il verbale è tempestivamente trasmesso al direttore del dipartimento al quale afferisce il corso di laurea e al Rettore presso l'Ufficio Affari Generali.

Articolo 9 - Nomina

1. Il Presidente del consiglio di corso di studio è nominato con decreto del Rettore, resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta.

Articolo 10 – Risoluzione delle controversie

1. Eventuali controversie tra Dipartimenti nell'interpretazione o nell'applicazione del presente regolamento sono rimesse alla valutazione del Senato Accademico, chiamato a svolgere le funzioni di coordinamento con i Dipartimenti e con le strutture di raccordo e a dirimere gli eventuali conflitti a norma dell'articolo 23, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo.

Articolo 11 – Rinvio - Abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, dello statuto e degli altri regolamenti di Ateneo.

2. A partire dall'emanazione del presente regolamento, cessano di avere vigore il Regolamento recante i "Criteri e procedure per l'afferenza dei corsi di studio ai dipartimenti" emanato con D.R. rep. n. 2059, del 25.07.2012, e il Regolamento che disciplina le procedure per "l'elezione del Presidente del Consiglio del Corso di Laurea" emanato con D.R. rep. n. 2258, del 4.09.2012.

Articolo 12 - Entrata in vigore

1. Poiché sussistono ragioni di urgenza, il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione da parte del Rettore.

IL RETTORE

(F.to prof. Massimo Carpinelli)